



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO, in particolare, il Titolo IV, artt. 37-46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativi agli strumenti finanziari;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio contenente disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/13, (UE) n. 1301/13, (UE) n. 1303/13, (UE) n. 1304/13, (UE) n. 1309/13, (UE) n. 1316/13, (UE) n. 223/14, (UE) n. 283/14 e la decisione n. 541/14/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/12;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/886 della Commissione del 12 febbraio 2019 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni relative agli strumenti finanziari;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi europei per il periodo 2014-2020, adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) n. 598 dell'8 febbraio 2018;

VISTO il Programma Operativo Nazionale *“Iniziativa Occupazione Giovani”* (PON IOG), approvato con Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014, riprogrammato con Decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017, con Decisione della Commissione Europea C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018, con Decisione della Commissione Europea C(2020)1844 del 18 marzo 2020 e successiva Decisione della Commissione Europea C(2020)9116 del 10 dicembre 2020;

VISTO la Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante *“Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”*, che all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”* ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e l'art. 9, comma 2, del DPCM del 13 aprile 2016, che stabiliscono il subentro dell'ANPAL, nella titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO l'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo n. 150/2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante *“Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 che disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL (già Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019 con protocollo n. 1-3331, con il quale l'Avv. Paola NICASTRO, nata a Cosenza il 12 luglio 1965, è stata nominata Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO che nell'ambito della cornice attuativa del PON IOG, Asse 1 bis - priorità di investimento 8ii, l'Autorità di Gestione ha previsto il "*Progetto pilota per la creazione di strumenti di finanziamento di investimenti ad impatto sociale (Social Impact Investments)*" con la quale è stata definita la creazione di un Fondo destinato a finanziare imprese che operino sui territori delle regioni in transizione e meno sviluppate e in grado di assicurare una ricaduta sociale di contrasto alla disoccupazione (in particolare aumento dell'occupabilità e dell'occupazione) del target riferimento (Giovani a rischio di emarginazione anche non NEET);

CONSIDERATO che in coerenza con le previsioni dell'art. 37(2) del Reg. UE 1303/2013 e s.m., l'istituzione di strumenti finanziari è basata su una valutazione ex ante che fornisca evidenze sui fallimenti del mercato o condizioni di investimento sub ottimali, nonché sul livello e sugli ambiti stimati della necessità di investimenti pubblici compresi i tipi di strumenti finanziari da sostenere;

VISTA la RdO sul Mercato elettronico della P.A. n. 2425083 dell'8 giugno 2020, CIG 80771356A8, adottata da ANPAL e registrata con protocollo n. 5763 del 10.06.20, con la quale è stato affidato alla società ARCHIDATA s.r.l. il servizio di studio ed analisi avente ad oggetto la valutazione ex ante degli strumenti finanziari;

CONSIDERATO che la valutazione ex ante ha evidenziato l'opportunità di costituire uno strumento finanziario di Social Impact Investments, principalmente finalizzato a contrastare la disoccupazione giovanile (non solo NEET) nelle regioni in transizione e meno sviluppate e a sostenere modelli innovativi per la formazione e riqualificazione professionale mirati al recupero delle persone, alla loro occupabilità, nonché allo sviluppo di realtà sostenibili in grado di generare di per sé occupazione;

CONSIDERATO che la valutazione ex ante, ed in particolare la Strategia di Investimento contenuta nel Rapporto Finale VEXA consegnato a febbraio

2021, ha fornito evidenze sulla necessità di istituire il “Fondo di investimento sociale per l’impatto occupazionale”, con una dotazione prevista di 50 milioni di euro a valere sul PON IOG Asse 1bis, destinato a: contrastare la disoccupazione e inattività giovanile; incrementare l’occupabilità dei giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni e dei giovani disoccupati fino a 35 anni di età (34anni + 364 giorni); Incrementare il benessere sociale attraverso aiuto a nuclei familiari con genitori non inseriti nel mercato del lavoro;

TENUTO CONTO che per l’avvio del “Fondo di investimento sociale per l’impatto occupazionale” dovrà essere individuato un Soggetto responsabile della gestione ai sensi dell’art. 38 Reg. 1303/2013;

TENUTO CONTO che il Rapporto Finale di valutazione ex ante è stato trasmesso ai componenti del Comitato di Sorveglianza il 28 aprile 2021 e pubblicato sul portale ANPAL nella sezione "Documenti" del PON IOG il 29 aprile 2021;

RITENUTO opportuno dare attuazione al “*Progetto pilota per la creazione di strumenti di finanziamento di investimenti ad impatto sociale (Social Impact Investments)*” Asse 1 bis con l’istituzione del “Fondo di investimento sociale per l’impatto occupazionale”;

DECRETA

Articolo 1

Istituzione del Fondo di investimento sociale per l’impatto occupazionale

È istituito il Fondo di investimento sociale per l’impatto occupazionale a valere sul PON IOG Asse 1 bis, priorità di investimento 8ii, “*Progetto pilota per la creazione di strumenti di finanziamento di investimenti a impatto sociale (Social Impact Investments)*”, con una dotazione prevista di 50 milioni di euro.

Al fine di dare tempestiva operatività al Fondo, con successivo Decreto Direttoriale sarà individuato il Soggetto responsabile della gestione ai sensi di quanto previsto dall’art. 38(4b) Reg. 1303/2013.

Articolo 2
Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL www.anpal.gov.it.

Avv. Paola Nicastro
*(Documento firmato
digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005)*